

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

9 febbraio 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2017/215 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II ⁽¹⁾ 3
- ★ Regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento delegato (UE) 2017/217 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione 9
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽¹⁾ 18
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda** 30

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/222 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 32

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2017) 572] ⁽¹⁾** 34
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** 36

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013)** 41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/214 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso della polvere di alluminio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di tale sostanza per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio della polvere di alluminio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di alluminio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è così modificata:

a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Codice della nomenclatura combinata (NC) ⁽¹⁾»;

b) è aggiunta la seguente sostanza:

«Alluminio, polveri	ex 7603 10 00	
(CAS RN 7429-90-5) ⁽²⁾ ⁽³⁾	ex 7603 20 00	

⁽²⁾ con dimensioni delle particelle inferiori a 200 µm.

⁽³⁾ come sostanza o in miscele contenenti il 70 % o più, in peso, di alluminio e/o magnesio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/215 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016****recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Nell'allegato II sono già elencati diversi sali di nitrati in quanto possono essere impropriamente utilizzati come precursori di esplosivi. Il nitrato di magnesio, venduto in forma di esaidrato, pur essendo una sostanza con proprietà analoghe, non è ancora ripresa in tale allegato.
- (4) Il nitrato di magnesio esaidrato può essere attualmente utilizzato come alternativa non controllata ai sali di nitrati elencati nell'allegato II. Inoltre negli ultimi anni si sono avute notizie di un suo uso improprio al di fuori dell'Unione come precursore di esplosivi.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio del nitrato di magnesio esaidrato non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità del nitrato di magnesio esaidrato, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)	2834 29 80	3824 90 96»
--	------------	-------------

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/216 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016****recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa. La polvere di magnesio è una sostanza con proprietà molto simili a quelle dell'alluminio.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso delle polveri di alluminio e di magnesio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di polvere di alluminio per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio delle polveri di alluminio e di magnesio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tali sostanze da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alle stesse.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) La polvere di alluminio è oggetto di un atto delegato distinto per la sua aggiunta all'allegato II. In questo modo, tuttavia, la polvere di magnesio resterebbe un'alternativa realistica non soggetta a controlli.
- (8) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di magnesio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) ⁽²⁾ ⁽³⁾	ex 8104 30 00»	
--	----------------	--

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/217 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non dovrebbero beneficiare delle preferenze dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1° gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti dello sviluppo economico o delle condizioni commerciali dei beneficiari in relazione ai criteri di cui all'articolo 4.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento di status di un paese come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) Le Tonga sono state classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015 e perciò sono state escluse dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 dal regolamento delegato (UE) 2015/1979 ⁽²⁾. Nel 2016 le Tonga sono state tuttavia classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-basso, pertanto dovrebbero essere nuovamente inserite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1° gennaio 2017.
- (6) L'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), siglata dall'Unione e dall'Ucraina il 27 giugno 2014 nell'ambito dell'accordo di associazione, è stata applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2016. Il DCFTA prevede preferenze tariffarie migliori di quelle dell'SPG per la quasi totalità degli scambi, pertanto l'Ucraina dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II con applicazione dal 1° gennaio 2018,

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GUL 289 del 5.11.2015, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono inseriti rispettivamente nelle colonne A e B:

«TO	Tonga»
-----	--------

- 2) il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

«UA	Ucraina»
-----	----------

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/218 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2017****relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il registro della flotta peschereccia dell'Unione è uno strumento necessario per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Tale registro dovrebbe includere tutti i pescherecci dell'Unione.
- (2) Attualmente le norme che disciplinano i registri delle flotte pescherecce nazionali e il registro della flotta peschereccia dell'Unione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e trasmetterle alla Commissione. La Commissione dovrebbe tenere un registro contenente le informazioni ricevute dagli Stati membri.
- (4) Gli Stati membri sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero costantemente sorvegliare la qualità di tali informazioni e garantire che siano regolarmente aggiornate e che possano essere verificate in qualsiasi momento dalla Commissione attraverso specifiche richieste.
- (5) Il trattamento, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei dati personali contenuti nei registri delle flotte pescherecce nazionali è soggetto alle norme dell'Unione concernenti la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché alle relative norme nazionali di attuazione. Le caratteristiche e le marcature esterne riportate nel registro tenuto da ciascuno Stato membro dovrebbero essere specificate in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Al fine di monitorare le attività delle navi tra Stati membri e garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta dell'Unione e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, è opportuno attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio dell'Unione, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.
- (7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno introdurre nuovi strumenti e procedure che consentano di semplificare ulteriormente la gestione dei dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e di garantire l'accesso a dati aggiornati più frequentemente.
- (8) Ai fini della gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, il registro della flotta peschereccia dell'Unione dovrebbe essere reso accessibile nella versione integrale per gli Stati membri e in una versione ridotta per il pubblico. La versione ridotta dovrebbe escludere, a fini di protezione, i dati personali, ma dovrebbe recare gli identificativi dei pescherecci per migliorare la trasparenza delle informazioni per il pubblico e l'accesso alle medesime.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GUL 274 del 25.9.1986, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1).

- (9) Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e l'accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da parte degli Stati membri sono soggetti al diritto dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (10) È opportuno che il nuovo strumento per lo scambio dei dati messo a punto dalla Commissione sia utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici.
- (11) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla proprietà e alle caratteristiche della nave e degli attrezzi per i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera; tali dati dovrebbero essere pertanto inclusi nel presente regolamento.
- (12) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 26/2004.
- (13) È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per adeguare i rispettivi registri nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

- a) stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione;
- c) definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione;
- d) «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- e) «evento»: l'entrata o l'uscita di una nave dalla flotta, o la modifica di una delle sue caratteristiche di cui all'allegato I;
- f) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi tra gli Stati membri e la Commissione;
- g) «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;
- h) «data di censimento»: la data in cui il primo evento è stato comunicato da uno Stato membro alla Commissione, come stabilito nell'allegato II;
- i) «istantanea»: l'elenco degli eventi registrati per le navi nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro in un periodo di tempo definito;
- j) «proprietario giuridico»: una persona fisica o giuridica indicata nei documenti di immatricolazione della nave come intestataria del titolo giuridico di proprietà della nave;
- k) «operatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 19, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾;
- l) «numero nel registro comune della flotta (CFR)»: il numero unico di identificazione assegnato alla nave nella flotta peschereccia dell'Unione, a prescindere dal numero assegnato nella flotta peschereccia nazionale;
- m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile quale definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
- n) «registro della flotta peschereccia nazionale»: il registro tenuto da ciascuno Stato membro per i pescherecci battenti la sua bandiera;
- o) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci dell'Unione, ad eccezione delle navi per acquacoltura e delle tonnarie per la pesca del tonno rosso.

Articolo 4

Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione

I dati del registro della flotta peschereccia dell'Unione sono utilizzati per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 5

Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale

Ciascuno Stato membro raccoglie, convalida e registra senza indugio nel registro della flotta peschereccia nazionale i dati di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Articolo 6

Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni evento riguardante i pescherecci figuranti nel registro della flotta peschereccia nazionale entro la fine del giorno lavorativo in cui l'evento è stato interamente registrato.
2. Se l'evento consiste nella correzione di dati precedenti, alla Commissione sono trasmessi tutti gli eventi riguardanti la nave in questione dalla data di censimento o dalla prima iscrizione nel registro della flotta peschereccia nazionale.
3. I dati relativi all'evento sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.
4. La Commissione verifica l'esattezza delle informazioni ricevute e registra gli eventi nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario la comunicazione è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro tre giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

Articolo 7

Istantanee

1. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento un'istantanea a qualsiasi Stato membro.
2. La creazione di un'istantanea deve essere completamente automatizzata.
3. I dati sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.
4. La Commissione verifica l'esattezza dell'istantanea ricevuta e sostituisce i dati sulle navi riportati nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario l'istantanea è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

Articolo 8

Numero nel registro comune della flotta

1. Gli Stati membri attribuiscono un numero nel registro comune della flotta (*Common Fleet Register* — CFR) a ogni peschereccio che entra per la prima volta nella flotta peschereccia dell'Unione.
2. Il numero CFR non può essere modificato nel periodo in cui il peschereccio fa parte della flotta peschereccia dell'Unione, nemmeno se la nave è trasferita a un altro Stato membro.
3. Il numero CFR non può essere riattribuito a un'altra nave. A un peschereccio esportato al di fuori dell'Unione e reimportato in uno Stato membro è riattribuito lo stesso numero CFR.
4. Il numero CFR deve essere indicato in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione concernenti il peschereccio.

Articolo 9

Norme applicabili allo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri

1. La trasmissione di dati tra la Commissione e gli Stati membri è effettuata in base alla norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT), disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. Tutte le trasmissioni sono pienamente automatizzate e immediate e si avvalgono dello strato di trasporto.
3. Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLUX (*FLUX Vessel Implementation Document*) disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.
4. Eventuali modifiche delle norme e del documento di attuazione sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Articolo 10

Accesso ai dati relativi alle navi

1. Gli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione. L'accesso può essere concesso tramite un'interfaccia utente di un'applicazione fornita dalla Commissione o da un servizio web.
2. Il pubblico ha accesso a una versione ridotta del registro della flotta peschereccia dell'Unione, in cui non figurano dati personali.

Articolo 11

Dati personali

Il trattamento, la gestione e l'uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento che contengono dati personali sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 26/2004 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Definizione dei dati e descrizione di una registrazione

Nome del dato	Definizione e osservazioni	Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) ⁽⁷⁾
Paese di immatricolazione	Stato membro in cui la nave è immatricolata per la pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 Si tratta sempre degli Stati membri dichiaranti — codice ⁽⁶⁾	C
CFR	Numero unico di identificazione di un peschereccio nell'Unione Codice ISO-3 dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra	C
UVI	(<i>Unique Vessel Identifier</i>) Identificativo unico della nave (numero IMO) a norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Evento	Codice ⁽⁶⁾ di identificazione del tipo di evento comunicato	C
Data dell'evento ⁽¹⁾	Data in cui si è verificato l'evento	C
Numero di immatricolazione	Numero di immatricolazione assegnato dallo Stato membro	O
Marcatura esterna	A norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Nome della nave	Nome del peschereccio immatricolato nel registro nazionale	C
Luogo di immatricolazione	Codice ⁽⁶⁾ di identificazione del luogo (generalmente un porto) in cui la nave è immatricolata	cif
IRCS	(<i>International radio call sign</i>) Indicativo internazionale di chiamata radio	cif
Indicatore IRCS	Nave avente a bordo una radio internazionale — codice ⁽⁶⁾	C
Indicatore di licenza	Nave titolare di una licenza di pesca in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice ⁽⁶⁾	cif
Indicatore VMS	(<i>Vessel Monitoring System</i>) Sistema di controllo dei pescherecci via satellite — codice ⁽⁶⁾ Nave dotata di sistema di controllo dei pescherecci via satellite in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli da 18 a 28 del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Indicatore ERS	(<i>Electronic Reporting System</i>) Nave dotata di sistema elettronico di trasmissione dei dati (giornale di bordo) in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 29 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice ⁽⁶⁾	cif
Indicatore AIS	(<i>Automatic Identification System</i>) Nave dotata di sistema di identificazione automatica in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — codice ⁽⁶⁾	cif
MMSI	(<i>Maritime Mobile Service Identity</i>) Identificatore del servizio radiomobile marittimo	O
Tipo di nave	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice ⁽⁶⁾	cif

Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (?)
Attrezzo da pesca principale ⁽²⁾	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice ⁽⁶⁾		C
Attrezzo da pesca secondario ⁽³⁾	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice ⁽⁶⁾		C
LOA	(Length Over All) Lunghezza fuori tutto in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
LBP	(Length Between Perpendiculars) Lunghezza tra perpendicolari in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Stazza GT	In GT, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Altra stazza	In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione stabilita dallo Stato membro		cif
GTs	In GT, aumento di stazza autorizzato per motivi di sicurezza (dati storici)		cif
Potenza del motore principale	In kW, in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		C
Potenza del motore ausiliario	In kW. Comprende tutta la potenza motrice installata non inclusa nella voce «Potenza del motore principale»		C
Materiale dello scafo	Materiale dello scafo — codice ⁽⁶⁾		C
Data di entrata in servizio	In conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86.		C
Segmento	Codice ⁽⁶⁾		C
Paese di importazione/esportazione	Codice ⁽⁶⁾		cif
Tipo di esportazione	Codice ⁽⁶⁾		cif
Aiuto pubblico	Codice ⁽⁶⁾		cif
Data di costruzione	Data in cui è iniziata la costruzione		cif
Per i referenti/il proprietario giuridico ⁽⁴⁾	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice ⁽⁶⁾	O
	Via ⁽⁵⁾	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. ⁽⁵⁾	Casella postale	O
	Città ⁽⁵⁾	Nome della città	O

Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) ⁽⁷⁾
	Codice postale ⁽⁵⁾	Codice postale	O
	Paese ⁽⁵⁾	Paese — codice ⁽⁶⁾	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice ⁽⁶⁾	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O
Per i referenti/ l'operatore ⁽⁴⁾	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice ⁽⁶⁾	O
	Via ⁽⁵⁾	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. ⁽⁵⁾	Casella postale	O
	Città ⁽⁵⁾	Nome della città	O
	Codice postale ⁽⁵⁾	Codice postale	O
	Paese ⁽⁵⁾	Paese — codice ⁽⁶⁾	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice ⁽⁶⁾	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O

⁽¹⁾ In caso di censimento della flotta, è la data del censimento nello Stato membro (allegato II). Per tutti gli altri tipi di evento deve essere notificata la data del documento ufficiale di registrazione dell'evento.

⁽²⁾ L'attrezzo da pesca che si ritiene più frequentemente utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.

⁽³⁾ Possono essere dichiarati fino a cinque attrezzi.

⁽⁴⁾ Possono essere registrati fino a cinque referenti.

⁽⁵⁾ L'indirizzo (via, casella postale, città, codice postale e paese) deve essere sufficientemente chiaro per poter contattare il referente della flotta.

⁽⁶⁾ I codici (o i pertinenti riferimenti) sono elencati nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm

⁽⁷⁾ Norme dettagliate sono riportate nel documento di attuazione contenuto nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm

ALLEGATO II

Data del censimento fissata per ogni Paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT	1.1.1989
NLD	1.9.1989
DEU, ESP	1.1.1990
IRL	1.10.1990
ITA	1.1.1991
GRC	1.7.1991
SWE, FIN	1.1.1995
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN	1.5.2004
BGR, ROM	1.1.2007
HRV	1.7.2013
Stati membri che hanno aderito dopo il 1° luglio 2013	Data di adesione
FRA — Mayotte	Qualsiasi data a partire dall'1.1.2014 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/219 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2017****relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 20 ottobre 2015 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che il preparato è in grado di migliorare la resa dei suinetti svezzati. Tale conclusione può essere estesa agli animali svezzati delle specie suine minori se l'additivo è impiegato allo stesso dosaggio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4269.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/unità di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1826	Chr.Hansen A/S	Bacillus subtilis DSM 27273	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273 contenente almeno $1,6 \times 10^9$ CFU/g di additivo. In forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Identificazione e conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: — identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar — EN 15784	Suinetti svezzati Animali svezzati delle specie suine minori	— —	4×10^8 4×10^8	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Da utilizzare per suinetti svezzati di peso corporeo non superiore a 35 kg. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.	1° marzo 2027
--------	----------------	-----------------------------	---	---	--------	------------------------------------	---	--	---------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/220 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2017**

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (3) Nel settembre 2015 le misure antidumping sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 ⁽⁴⁾ della Commissione, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti da Venus Wire Industries Pvt. Ltd è pari al 9,4 % (margine di dumping attualmente applicabile del 12,4 % meno un dazio compensativo del 3 %) e quello applicabile ai prodotti di Garg Inox Ltd è pari all'8,4 % (margine di dumping attualmente applicabile dell'11,8 % meno un dazio compensativo del 3,4 %). Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti dai produttori esportatori indiani che non hanno collaborato all'inchiesta iniziale è pari al 12,5 % (margine di dumping del 16,2 % meno un dazio compensativo del 3,7 %).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (5) Alla Commissione sono pervenute due domande di riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore, limitate all'esame del dumping.
- (6) Una delle domande di riesame è stata presentata da Venus («Venus»), un gruppo di produttori esportatori dell'India («il paese interessato»). Il gruppo Venus è costituito dalle società Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd e dall'importatore collegato Venus Edelstahl GmbH.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1° settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di base.

- (7) Un'altra domanda di riesame è stata presentata da Garg Inox Ltd («Garg»), un produttore esportatore indiano. Venus e Garg sono denominati collettivamente «i richiedenti».
- (8) I richiedenti hanno sostenuto nelle loro domande che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure sono cambiate e che tale mutamento ha un carattere duraturo. I richiedenti hanno fornito elementi di prova che dimostrano che il mantenimento delle misure al livello attuale non è non più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato l'11 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti.

1.4. Inchiesta

- (10) Per ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e ha ricevuto la loro risposta entro il termine prestabilito.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. In conformità all'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,

— Precision Metals, Mumbai, Maharashtra, India,

— Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,

— Venus Edeltahl GmbH, Hagen, Germania,

e

— Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, India.

- (12) Su richiesta di Venus, il 26 luglio 2016 ha avuto luogo un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (13) L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto oggetto del riesame è definito come fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:

— una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma inferiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma inferiore al 22 %,

— una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma inferiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma inferiore al 6 %,

originari dell'India e attualmente classificati con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ GU C 411 dell'11.12.2015, pag. 4.

2.2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili di acciaio inossidabile definiti nel considerando 14, fabbricati dai richiedenti e venduti sul mercato interno, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e gli stessi impieghi di base del prodotto in esame esportato nell'Unione.
- (16) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (17) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se il mutamento di circostanze addotto dai richiedenti potesse essere considerato di carattere duraturo.

Venus

- (18) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base per determinare il costo di produzione e calcolare il margine di dumping per quanto riguarda Venus. Ciò era dovuto al fatto che le informazioni concernenti i gradi dell'acciaio erano state considerate inattendibili, non essendo possibile garantire una tracciabilità precisa secondo i singoli gradi dell'acciaio in tutte le fasi del processo di produzione.
- (19) Nella domanda di riesame Venus ha sostenuto che nei suoi sistemi di contabilità e di gestione dell'inventario erano stati apportati cambiamenti. Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno dimostrato che Venus ha inserito nel suo sistema di gestione dell'inventario, tramite un nuovo software, controlli che consentono alla società di rilevare i singoli gradi dell'acciaio durante tutto il processo di produzione. Questi controlli hanno eliminato il rischio di discrepanze a livello dei singoli gradi dell'acciaio. La distribuzione della materia prima di base secondo i gradi dell'acciaio che è stata dichiarata può quindi essere considerata affidabile per determinare i costi e i prezzi di vendita dei singoli tipi di prodotto, che hanno un impatto sul costo di produzione del prodotto in esame e sul calcolo del margine di dumping. È improbabile che la circostanza qui descritta possa cambiare in un futuro prossimo in modo tale da incidere su questi risultati.
- (20) In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Venus.

Garg

- (21) Nell'inchiesta iniziale Garg aveva spedito un volume considerevole di esportazioni tramite un importatore collegato nell'Unione. Dato che la sua affiliata nell'Unione è stata chiusa, la società ha sostenuto che la relazione tra le due entità non esisteva più e che ciò comportava un mutamento significativo nei calcoli del margine di dumping, perché non era più necessario costruire i prezzi all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (22) L'inchiesta ha confermato la chiusura della società affiliata nell'Unione. In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Garg.

4. DUMPING

a) Introduzione

- (23) Come spiegato di seguito, riguardo alla società Garg sono emerse varie questioni che hanno indotto la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) La verifica in loco presso la Garg ha rivelato che la società aveva pagato commissioni sulle transazioni di esportazione verso il suo ex importatore collegato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame intermedio, ma aveva omesso di dichiararle nella risposta al questionario.

- (25) Con lettera del 30 maggio 2016 la Commissione ha informato Garg della sua intenzione di utilizzare, per il motivo indicato al considerando 24, i dati disponibili riguardo a tali commissioni, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Il 15 giugno 2016 la società ha presentato osservazioni in merito all'intenzione della Commissione di ricorrere ai dati disponibili, ammettendo che per alcune transazioni le commissioni non erano state dichiarate ed ha convenuto che i dati disponibili potessero quindi essere utilizzati per determinare l'importo delle commissioni.
- (27) La Commissione ha esaminato queste osservazioni e ha concluso che la società non ha contestato il motivo indicato al considerando 24. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base la Commissione ha quindi utilizzato nel calcolo del margine di dumping i dati più attendibili a disposizione riguardo alle commissioni.

b) Valore normale

- (28) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno fosse rappresentativo per i richiedenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se, per ciascun richiedente, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono risultate rappresentative per i richiedenti.
- (29) La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione per ciascun richiedente.
- (30) Successivamente la Commissione ha esaminato se le vendite di ciascun richiedente sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (31) La Commissione ha constatato che per Garg la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa. Per quanto riguarda Venus, erano rappresentativi solo alcuni tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto che non erano rappresentativi la Commissione ha proceduto nel modo indicato nei considerando 36 e 37.
- (32) La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (33) Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
 - a) il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - b) se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (34) Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (35) Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:
 - a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
 - b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

- (36) In seguito ai suddetti esami il valore normale per ciascuno dei richiedenti è stato calcolato come media ponderata delle loro vendite remunerative, eccetto nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state effettuate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, oppure nei casi in cui un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, e la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (37) Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del richiedente interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:
- a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun richiedente per le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e
 - b) la media ponderata degli utili realizzati da ciascun richiedente con le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.
- Il costo di produzione è stato soggetto ad adeguamenti, se necessario.
- c) Prezzo all'esportazione
- (38) Venus ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società collegata operante come importatore.
- (39) Nei casi in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (40) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguati per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, e con un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Sono state utilizzate le SGAV dell'importatore collegato e, a causa dell'inattendibilità del margine di profitto dell'importatore collegato e in mancanza di informazioni sul profitto di un importatore non collegato nella presente inchiesta, si è ricorsi alla percentuale di profitto applicata nell'inchiesta iniziale, cioè il 5 %.
- (41) Per quanto riguarda Garg, tutte le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e quindi la Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per le vendite del prodotto in esame nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- d) Confronto
- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei richiedenti a livello franco fabbrica.
- (43) Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (44) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, movimentazione e carico, delle spese accessorie, degli oneri relativi all'importazione, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni. Per quanto concerne Garg, la Commissione ha utilizzato i dati più attendibili a disposizione riguardo all'importo delle commissioni sulle esportazioni nell'Unione.
- e) Margine di dumping
- (45) Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

- (46) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping di Venus, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 9,9 % e quella di Garg è del 19,2 %.
- (47) Dato che il margine di dumping riveduto di Garg è più elevato di quello per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha deciso di rivedere anche il margine di dumping per tali società fissandolo al livello del margine di dumping di Garg, che è ora il margine più elevato di tutte le società che hanno collaborato.

5. MISURE ANTIDUMPING

- (48) Venus, Gard e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili a Venus e Garg e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (49) Dopo la comunicazione delle conclusioni uno dei produttori esportatori ha contestato la diversità del metodo di calcolo rispetto a quello applicato nell'inchiesta iniziale. Il produttore esportatore ha sostenuto che i) la Commissione aveva riclassificato alcuni tipi del prodotto in esame rispetto all'inchiesta iniziale, ii) la Commissione aveva utilizzato un metodo di ripartizione dei costi diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale, in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e che iii) l'esclusione di alcuni gradi dell'acciaio dal calcolo del margine di dumping non era giustificata.
- (50) La Commissione ha deciso di adeguare la classificazione di alcuni tipi del prodotto in esame e del prodotto simile in gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto sulla base delle caratteristiche fisiche di questi prodotti. Le caratteristiche fisiche non giustificavano la classificazione effettuata dal produttore esportatore stesso. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto. Questo adeguamento non concerne i «metodi» di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base bensì la corretta determinazione del valore normale sulla base dei dati raccolti e verificati durante la presente inchiesta. Di conseguenza esso non costituisce un cambiamento di metodo. Tale argomentazione deve quindi essere respinta.
- (51) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per la determinazione definitiva dei costi di produzione e il calcolo del margine di dumping per detto produttore esportatore. Il produttore esportatore ha sostenuto che le circostanze erano cambiate per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione, e che tale mutamento era di carattere duraturo. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva utilizzato i dati disponibili per determinare il costo delle materie prime. La modifica apportata nella presente inchiesta consiste essenzialmente nella decisione della Commissione di utilizzare i dati relativi ai costi delle materie prime del produttore esportatore. Ciò non rappresenta un cambiamento di metodo. Tuttavia, anche se il metodo di calcolo attualmente utilizzato dovesse essere considerato un cambiamento di metodo, lo scopo dell'attuale inchiesta di riesame è stabilire nuovi risultati in seguito al mutamento delle circostanze per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione. Il fatto che l'argomentazione dello stesso produttore esportatore relativa al mutamento di circostanze sia stata accettata avrebbe giustificato un cambiamento di metodo. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto seguire il metodo di ripartizione dei costi di trasformazione che era stato utilizzato nell'inchiesta iniziale. Questo metodo di ripartizione è stato tuttavia applicato in specifiche circostanze di utilizzo dei dati disponibili per la determinazione del costo di produzione. Dato che nella presente inchiesta la Commissione utilizza i dati del produttore esportatore, essa ha potuto applicare un metodo di ripartizione appropriato, il che non è stato possibile nell'inchiesta iniziale a causa dell'utilizzo dei dati disponibili. Inoltre, il metodo proposto dal produttore esportatore è stato stabilito esclusivamente ai fini della presente inchiesta antidumping, non rispecchiava le procedure contabili utilizzate tradizionalmente, non poteva essere applicato all'intera produzione della società e non rifletteva correttamente i fattori di costo per la produzione del prodotto in esame e del prodotto simile. In conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di ricorrere a una ripartizione basata sul valore aggiunto al costo delle materie prime durante il processo di fabbricazione, che è diversa dalla ripartizione basata sul volume d'affari e neutralizza la forte incidenza che il costo delle materie prime può avere sul volume d'affari di ciascun tipo di prodotto.
- (52) Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che, nel calcolo del costo di produzione, la Commissione ha erroneamente ignorato alcuni quantitativi di acciaio acquistati. Il tipo di materie prime utilizzato è un criterio di classificazione del prodotto in esame per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto. Per calcolare il costo delle materie prime per ciascun tipo di prodotto venduto dalla società, la Commissione si è basata sulla contabilità dei costi che corrispondevano alle specifiche richieste dalla

classificazione del prodotto in esame e che potevano essere collegati direttamente alle vendite dichiarate dalla società nell'ambito di tale classificazione. Non è stato ritenuto coerente né ragionevole raggruppare le materie prime a un livello diverso, come proposto dalla società. Di conseguenza l'argomentazione deve essere respinta.

- (53) L'altro produttore esportatore ha sostenuto che la nuova inchiesta antiassorbimento è l'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio attuale e, conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe utilizzare lo stesso metodo impiegato nella nuova inchiesta antiassorbimento. Ciò vale in particolare per quanto riguarda i) il calcolo di un costo di produzione unico per ciascun tipo del prodotto in esame e del prodotto simile, indipendentemente dal fatto che sia venduto sul mercato interno o sui mercati di esportazione e ii) l'adeguamento della classificazione dei diversi tipi di prodotto in gruppi con caratteristiche simili per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, per tener conto di uno specifico tipo di prodotto e dell'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società.
- (54) L'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio al livello attuale è l'inchiesta iniziale. La nuova inchiesta antiassorbimento non ha modificato l'aliquota del dazio per detto produttore esportatore. L'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta antiassorbimento va pertanto respinta.
- (55) Nell'inchiesta iniziale il costo di produzione di detto produttore esportatore era basato sui costi di produzione degli altri produttori esportatori che hanno collaborato, senza operare distinzioni tra i prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti sui mercati di esportazione. L'affermazione secondo cui la Commissione ha applicato un metodo diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale calcolando un costo di produzione unico per ciascun tipo di prodotto, indipendentemente dalla sua vendita sul mercato interno o sui mercati di esportazione, è quindi infondata e l'argomentazione va respinta.
- (56) Per quanto riguarda l'adeguamento dei gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, la Commissione ha deciso di definire con maggiore precisione l'entità di un tipo di prodotto sulla base delle sue caratteristiche fisiche. Durante la visita di verifica il produttore esportatore ha spiegato che questo tipo era venduto in un mercato di nicchia e aveva un costo di produzione comparabile a quello di altri prodotti dello stesso gruppo di tipi di prodotto ma prezzi nettamente più elevati. La Commissione ha concluso che c'è stata un'incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità e che era giustificato un adeguamento per le caratteristiche fisiche, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto e un confronto preciso. Questo adeguamento non costituisce perciò un cambiamento di metodo e l'argomentazione va pertanto respinta.
- (57) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento verso l'alto del prezzo all'esportazione per quanto riguarda i crediti legati al regime di restituzione del dazio e al regime del mercato mirato e una detrazione per i costi del credito nel calcolo del valore normale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, tuttavia, un adeguamento per gli oneri all'importazione può essere applicato, se giustificato, solo al valore normale e non al prezzo all'esportazione. Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento del valore normale costruito per i costi del credito, va notato che tale adeguamento è previsto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base soltanto se il valore normale è determinato sulla base dei prezzi applicati e non quando, in assenza di questi prezzi, il valore normale viene costruito. Di conseguenza le due argomentazioni devono essere respinte.
- (58) La Commissione ha accettato le argomentazioni di detto produttore esportatore relative all'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società e a vari errori materiali riguardanti la doppia dichiarazione di una detrazione, un adeguamento delle scorte e la chiave di ripartizione dei costi di trasformazione. L'accettazione di queste argomentazioni ha comportato una diminuzione del margine di dumping di detto produttore esportatore.
- (59) Dopo la comunicazione delle conclusioni Eurofer ha affermato che le informazioni dettagliate disponibili nella versione non riservata del fascicolo erano troppo limitate per poter fornire osservazioni significative sull'inchiesta, ma nonostante ciò ha approvato le conclusioni della Commissione.
- (60) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata o che sono fornite a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta devono essere trattate come tali. Dato che i produttori esportatori hanno fornito una sintesi non riservata delle informazioni riservate che consente una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (61) Il margine di dumping e l'aliquota del dazio riveduti sono stati comunicati alle parti interessate. Dopo l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive i due produttori esportatori hanno ribadito le loro precedenti osservazioni.

- (62) In seguito all'inchiesta di riesame, l'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Venus ammonta al 6,9 % (il margine di dumping del 9,9 % meno il dazio compensativo del 3 %).
- (63) L'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Garg ammonta al 10,3 % (il margine di dumping del 13,7 % meno il dazio compensativo del 3,4 %).
- (64) Dato che il margine di dumping riveduto per Garg in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive non è più superiore al margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, il margine di dumping e l'aliquota del dazio per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale non dovrebbero essere riveduti come indicato al considerando 47.
- (65) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483, è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra	10,3	B931
KEI Industries Ltd, New Delhi	7,7	B925
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra	0,0	B932
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra	0,7	B933
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	12,5	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	6,9	B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B779
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra	6,8	B780
Società elencate nell'allegato	8,4	cfr. allegato
Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	16,2	B999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

*ALLEGATO***Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione**

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd.	Satara, Maharashtra	B121
Bekaert Mukand Wire Industries	Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra	C189
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C190
Bhansali Stainless Wire	Mumbai, Maharashtra	C191
Chandan Steel	Mumbai, Maharashtra	C192
Drawmet Wires	Bhiwadi, Rajasthan	C193
Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C194
Mukand Ltd.	Thane	C195
Panchmahal Steel Ltd.	Dist. Panchmahals, Gujarat	C196
Superon Schweisstechnik India Ltd.	Gurgaon, Haryana	B997

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/221 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017

recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

*Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica
estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Gulbuddin Hekmatyar (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data di nascita: 1.8.1949. Luogo di nascita: provincia di Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla tribù Kharoti; (b) si ritiene che nel gennaio 2011 si trovasse nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan; (c) il nome del padre è Ghulam Qader. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/222 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	125,5
	TN	311,6
	TR	141,3
	ZZ	192,8
0707 00 05	MA	79,2
	TR	182,1
	ZZ	130,7
0709 91 00	EG	181,2
	ZZ	181,2
0709 93 10	MA	93,3
	TR	215,3
	ZZ	154,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	40,2
	IL	80,7
	MA	45,8
	TN	53,0
	TR	77,7
	ZZ	59,5
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	101,6
	IL	134,2
	MA	89,2
	TR	88,2
	ZZ	103,3
0805 22 00	IL	109,8
	MA	98,9
	ZZ	104,4
0805 50 10	EG	68,7
	TR	83,6
	ZZ	76,2
0808 10 80	CN	139,4
	US	205,0
	ZZ	172,2
0808 30 90	CL	181,7
	CN	80,7
	ZA	107,9
	ZZ	123,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/223 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2017) 572]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa l'*Agence française de sécurité sanitaire des aliments* (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES), in Francia.
- (2) La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorità competente in Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «LANAGRO/PE» di Recife e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 19 ottobre 2016.
- (4) Risulta quindi opportuno autorizzare il laboratorio «LANAGRO/PE» a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/n°

Dois Irmãos—CEP: 52171-030

Recife/PE

BRASILE

⁽¹⁾ GUL 79 del 30.3.2000, pag. 40.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/224 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2017**

che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che il servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo debba consentire lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto.
- (2) Il servizio commerciale costituisce uno degli elementi essenziali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo in quanto, da un lato, gli altri sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) non offrono un servizio di questo tipo e, dall'altro, esso dovrebbe generare entrate conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1285/2013. L'accesso al suddetto servizio dovrebbe essere a pagamento. La politica tariffaria del servizio commerciale non è oggetto della presente decisione e dovrebbe essere definita successivamente.
- (3) La fornitura del servizio commerciale dovrebbe essere oggetto di contratti da concludere con uno o più fornitori di servizi.
- (4) È opportuno fissare quanto prima le specifiche tecniche e operative del servizio commerciale, dato che devono trascorrere vari anni prima che il servizio possa entrare nella fase operativa. L'elaborazione delle specifiche è stata oggetto di vari studi, sperimentazioni e consultazioni delle parti interessate negli ultimi anni. Essa è anche il frutto di un compromesso tra la necessità di apportare un reale valore aggiunto a beneficio degli utenti, da un lato, e la volontà di ridurre al minimo le modifiche da apportare al sistema, che costituiscono un fattore di rischio, e di rispettare il calendario fissato dal regolamento (UE) n. 1285/2013, dall'altro.
- (5) Ne consegue che, per consentire effettivamente lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali, è essenziale, e tecnicamente fattibile, che il servizio commerciale integri due miglioramenti di rilievo rispetto al servizio aperto, ossia una maggiore precisione in termini di localizzazione e una capacità di autenticazione rafforzata. Inoltre, al fine di soddisfare in modo ottimale le varie esigenze delle diverse comunità di utenti del servizio commerciale, è indispensabile che i due miglioramenti vengano offerti loro indipendentemente l'uno dall'altro.
- (6) L'alta precisione in termini di localizzazione dovrebbe ampliare il campo delle applicazioni della tecnologia di radionavigazione via satellite. A tal fine è importante migliorare la qualità dei dati forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo in modo che l'errore di posizionamento sia ridotto a meno di un decimetro, in condizioni di funzionamento nominali. Si noti che anche i segnali emessi da altri sistemi globali di radionavigazione via satellite, come il sistema globale di posizionamento (GPS) degli Stati Uniti d'America, potrebbero contribuire al conseguimento di tale obiettivo.
- (7) La capacità di autenticazione dovrebbe aumentare il livello di sicurezza, evitando in particolare i rischi di falsificazione e di frode. A tal fine è necessario introdurre elementi complementari nei segnali satellitari per garantire agli utenti che le informazioni che ricevono provengano effettivamente dal sistema istituito dal programma Galileo e non da una fonte non riconosciuta. La capacità di autenticazione del servizio commerciale andrebbe quindi non solo ad integrare la capacità di autenticazione dei dati relativi alla localizzazione che sarà contenuta

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

nei segnali del servizio aperto, offerto gratuitamente, ma comprenderebbe in più, in vista di una migliore protezione, una particolare identificazione dei segnali attraverso la lettura di codici criptati, contenuti a loro volta nei segnali e ai quali si accederebbe a pagamento.

- (8) Prima di avviare lo sviluppo operativo del servizio commerciale dovrebbe essere effettuata un'analisi globale dei rischi. Tale analisi dovrebbe essere realizzata prima della conclusione positiva della «GNSS Service Centre delta Critical Design Review» prevista per il 1° giugno 2017.
- (9) Il servizio commerciale dovrebbe possedere un valore aggiunto rispetto al servizio aperto per consentire lo sviluppo di applicazioni a fini commerciali o professionali, essere accessibile al maggior numero possibile di utenti e includere un criptaggio commerciale. A tal fine l'uso di informazioni classificate UE (ICUE) da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale non è previsto né per il servizio aperto, né per il servizio commerciale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013, sulla base soprattutto di un'analisi del rischio di sicurezza, tenendo pienamente conto dei pareri degli esperti degli Stati membri. Tale decisione dovrebbe inoltre tenere conto dei risultati di un'analisi costi-benefici.
- (10) Le specifiche oggetto della presente decisione sono conformi alle norme stabilite a livello internazionale in materia di radionavigazione, in particolare alle norme elaborate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e alle disposizioni dell'accordo concluso il 26 giugno 2004 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni.
- (11) È quindi opportuno stabilire le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la piena applicazione delle disposizioni della decisione 2014/496/PESC del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

⁽¹⁾ Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 53).

ALLEGATO

Specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il servizio commerciale («CS») offre due miglioramenti di rilievo rispetto al servizio aperto («OS»), vale a dire una maggiore precisione in termini di localizzazione («CS ad alta precisione») e una capacità di autenticazione rafforzata («autenticazione CS»); essi possono essere forniti agli utenti in modo indipendente l'uno dall'altro. Le specifiche tecniche e operative corrispondenti figurano nella tabella seguente:

	CS ad alta precisione	Autenticazione CS	
		Specifiche comuni all'OS e al CS: autenticazione dell'informazione di localizzazione	Specifiche proprie del CS: autenticazione grazie a codici criptati
Specifiche generali	Fornitura di dati di alta precisione per ottenere un errore di posizionamento inferiore a un decimetro in condizioni di funzionamento nominali	Fornitura di dati di autenticazione delle informazioni di localizzazione dell'SA contenute nei segnali	Autenticazione dei segnali grazie all'accesso a codici criptati contenuti nei segnali
Componenti dei segnali usati	E6, componente E6-B per la fornitura dei dati di alta precisione	E1, componente E1-B per i dati di autenticazione delle informazioni di localizzazione	E6, componente E6-B per i dati di accesso ai codici criptati e componente E6-C (pilota)
Specifiche del segmento utente	Alta precisione di posizionamento ottenuta tramite algoritmi di posizionamento precisi integrati al ricevitore e utilizzando i dati trasmessi nei segnali	Verifica dell'autenticità dei dati grazie a un protocollo di crittografia asimmetrica trasmesso nei segnali e una chiave crittografica pubblica	Verifica dell'autenticità dei segnali attraverso il decriptaggio dei codici dei segnali criptati con una chiave crittografica privata
Copertura geografica	Mondiale	Mondiale	Mondiale
Architettura del sistema	Dati di alta precisione forniti da uno o più fornitori di servizi, trasmessi agli utenti tramite il centro di servizi GNSS (GSC), il segmento di terra e i satelliti collegati al segmento di terra	Dati di autenticazione inseriti nella capacità disponibile del campo EDBS della componente del segnale E1-B, e diffusi dai satelliti collegati al segmento di terra	Criptaggio dei codici dei segnali E6 da parte dei satelliti Galileo, trasmissione delle chiavi private generate dal segmento di terra a uno o più fornitori di servizi attraverso il centro di servizi GNSS (GSC), e trasmissione delle informazioni OTAR nella componente del segnale E6-B
Fornitura del servizio	Dati di alta precisione forniti da uno o più fornitori di servizi	Dati di autenticazione forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo	Segnali criptati forniti dal responsabile dell'esercizio del sistema

	CS ad alta precisione	Autenticazione CS	
		Specifiche comuni all'OS e al CS: autenticazione dell'informazione di localizzazione	Specifiche proprie del CS: autenticazione grazie a codici criptati
Accesso al servizio	— Accesso a pagamento in funzione della politica tariffaria in vigore — Controllato da uno o più fornitori di servizi	— Accesso a pagamento ai codici di criptaggio in funzione della politica tariffaria in vigore — Accesso ai codici di criptaggio controllato da uno o più fornitori di servizi con l'assistenza del responsabile dell'esercizio del sistema	
Dispiegamento del servizio	— Fase di verifica e convalida, da concludersi nel 2018 — Fase operativa commerciale iniziale tra il 2018 e il 2020 — Fase di piena operatività commerciale a partire dal 2020	— Fase di verifica e convalida, da concludersi nel 2018 — Fase iniziale di fornitura dei segnali tra il 2018 e il 2020 — Fase di fornitura completa dei servizi a partire dal 2020	— Fase di verifica e convalida, da concludersi al più tardi nel 2020 — Fase operativa commerciale da avviare successivamente
Uso di informazioni classificate UE	— Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013	— Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013	— Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013
Altre specifiche	— Dati di alta precisione forniti per i satelliti Galileo ed eventualmente per i satelliti di altre costellazioni	— La trasmissione dei dati di autenticazione non deve comportare nessun degrado del servizio aperto — I dati di autenticazione devono essere forniti per i satelliti Galileo ed eventualmente per i satelliti di altre costellazioni — Gli utenti dell'SA assumono i rischi connessi all'uso dei dati di autenticazione	n/a

Acronimi

E1-B Canale di dati del segnale nella frequenza E1 del sistema Galileo, su 1 575,45 MHz

E6 Frequenza E6 del sistema Galileo, su 1 278,75 MHz

E6-B Componente del segnale E6, corrispondente al canale di dati

E6-C Componente del segnale E6, corrispondente al canale pilota

EDBS «External Data Broadcast Service»

GNSS Sistema globale di navigazione satellitare

n/a Non applicabile

OTAR «Over-The-Air Rekeying»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 6 settembre 2013)

Pagina 154, allegato III, tabella 4, prima colonna, terza riga:

anziché: «10 (– 11) °C»

leggasi: «– 10 (– 11) °C».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT